



Città di Segrate

Direzione Sicurezza Protezione Civile e Servizi al Cittadino
Sezione Polizia Locale

***“Videosorveglianza Sicurezza Urbana
Evoluzione copertura videosorveglianza del territorio”***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	Il "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
Prestazioni oggetto dell'appalto	Dettaglio		Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	%
Prestazione principale: fornitura e installazione di telecamere e apparati di rete, inclusi necessari adeguamenti e relative licenze software (comprese attività di programmazione e configurazione); ampliamento del sistema di videosorveglianza già presente nel territorio comunale di Segrate e di realizzazione di nuovi collegamenti in fibra ottica a copertura di tutti i punti di videosorveglianza a supporto dello stesso e degli ampliamenti futuri.	D1	Telecamere e accessori	€ 356.346,00	72
	D2	Server	€ 12.000,00	
	D3	Dischi	€ 8.000,00	
	D4	Impianto elettrico	€ 39.245,39	
	D5	Segnaletica	€ 6.000,00	
Prestazione secondaria: esecuzione lavori di scavo e relative predisposizioni.			€ 164.109,68	28
*a. Importo a base d'asta			€ 585.701,07	100
[di cui per costi della manodopera:				
rif. D1 - Prestazione principale			[€ 81.804,50]	
rif. D4 - Prestazione principale			[€ 11.916,55]	
rif. Prestazione secondaria]			[€ 33.046,50]	
*b. Oneri di sicurezza			€ 4.760,39	
*c Importo complessivo dell'appalto (= a + b)			€ 590.461,46	
*Incarico Coordinatore della Sicurezza D.Lgs.81/2008			€ 4.451,20	
*Incentivi funzioni tecniche art.45 D.Lgs.36/2023			€ 9.154,61	
*Contributo ANAC			€ 410,00	
IVA (*c)			€ 129.901,52	
Importo complessivo dell'appalto IVA inclusa			€ 720.362,98	
Importo totale del progetto/intervento			€ 734.378,79	

Il corrispettivo complessivo dell'appalto posto a base d'asta, da intendersi in una logica "chiavi in mano" che comprenda l'esecuzione di tutti i lavori, forniture e posa in opera necessari per la realizzazione finito dell'intervento, è pari a € 585.701,07= al netto di IVA.



L'importo soggetto a ribasso, identificato come "*a. Importo a base d'asta*", include i costi della manodopera.

I costi della manodopera, non soggetti a ribasso, sono stimati dalla stazione appaltante, trattandosi di appalto misto, in totali € 126.767,55= così suddivisi:

- € 81.804,50= in riferimento alla voce di dettaglio D1 della Prestazione principale;
- € 11.916,55= in riferimento alla voce di dettaglio D4 della Prestazione principale;
- € 33.046,50= in riferimento alla Prestazione secondaria.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, del Codice). In attuazione della Delibera ANAC 15/11/2023 n. 528, il costo della manodopera rientra nell'importo complessivo su cui verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.

La stima dei costi della manodopera, valida per l'intera durata dell'affidamento, è consultabile dagli allegati tecnici specifici dell'Allegato A) Prescrizioni Tecniche e Prestazionali del Sistema Videosorveglianza Sicurezza Urbana. Questi allegati contengono tutti i costi necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, inclusi quelli relativi alla fornitura dei materiali, alla loro posa in opera e a ogni altra prestazione, compresa la manodopera.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per questo appalto la S.A. ha individuato in riferimento alla prestazione principale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) "METALMECCANICO" (CNEL C018).

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Una stima dei costi della manodopera che si discosti da quelli indicati dalla stazione appaltante, anche mediante l'indicazione di un differente CCNL, potrà dare luogo nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria che li ha formulati alla verifica della congruità dell'offerta a prescindere che essa possa essere considerata anomala.

Per quanto riguarda la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., trattandosi di un appalto in cui è prevedibile la presenza di più imprese/squadre operanti su cantieri, la Stazione Appaltante provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'Appaltatore è obbligato a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni singolo cantiere e a trasmetterlo anticipatamente al Coordinatore per la Sicurezza nominato dalla S.A. nonché al RUP per le verifiche e approvazioni di competenza, prima dell'effettivo avvio di ogni attività che configuri un cantiere temporaneo o mobile, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi e dei lavori di sottosuolo previsti nel presente appalto.

Il contratto decorre dalla data del "Verbale di avvio/consegna", trasmesso all'operatore economico, il quale riporterà tutte le indicazioni relative all'inizio delle prestazioni, incluse le priorità di lavorazione e installazione.

L'appalto ha una durata stimata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi per la sua completa realizzazione.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'appalto, come riportato nel QTE che rappresenta un valore stimato, corrisponde a € 590.461,46= al netto di IVA.



ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto di videosorveglianza per la sicurezza urbana, configurandosi quale contratto misto prevalentemente di servizi informatici e forniture (fornitura e installazione di apparati server, telecamere, licenze software, cablaggio in fibra ottica) con una componente ancillare di lavori (scavi e lavori di sottosuolo), come meglio specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché nell'Allegato A) Prescrizioni Tecniche e Prestazionali del Sistema Videosorveglianza Sicurezza Urbana.

L'obiettivo primario è potenziare le capacità di monitoraggio e controllo del territorio, garantendo una maggiore sicurezza per la cittadinanza attraverso l'adozione di tecnologie avanzate e conformi agli standard più elevati.

La realizzazione del sistema proposto dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle specifiche tecniche e dei requisiti prestazionali dettagliatamente descritti nell'Allegato A) - Prescrizioni Tecniche e Prestazionali del Sistema Videosorveglianza Sicurezza Urbana. Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato, definendo le linee guida imprescindibili per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione della soluzione.

L'accurata aderenza alle prescrizioni delineate nell'Allegato A) è cruciale per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza che non solo risponda alle esigenze operative immediate, ma che costituisca un asset strategico a lungo termine per la Sicurezza Urbana. L'investimento mira a migliorare la prevenzione della criminalità, supportare le attività investigative delle Forze dell'Ordine e incrementare il senso di sicurezza percepito dalla comunità, contribuendo attivamente al benessere e alla vivibilità del territorio.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del Codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice civile.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Considerata la breve durata del contratto (180 giorni), i prezzi si intendono onnicomprensivi di tutte le spese (general, utili d'impresa, oneri finanziari, costi per la manodopera, costi della sicurezza - non soggetti a ribasso -, costi per la fornitura e posa in opera di materiali, trasporto, noli, assicurazioni, garanzie, tasse, imposte) e qualsiasi altro onere e/o costo necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente appalto.

Pertanto, in considerazione della brevissima durata del contratto, il meccanismo ordinario di revisione prezzi, volto a fronteggiare l'andamento dei mercati per contratti di lunga durata, non troverà applicazione.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal Codice, il direttore dell'esecuzione (ove nominato, oppure il RUP) può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, tramite consegna del verbale di avvio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Inoltre, l'impresa esecutrice è obbligata, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., trattandosi di un appalto in cui è prevedibile la presenza di più imprese operanti su cantieri, a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni singolo cantiere e a trasmetterlo anticipatamente al Coordinatore per la Sicurezza nominato dalla S.A. nonché al RUP per le verifiche e approvazioni di competenza, prima dell'effettivo avvio di ogni attività che configuri un cantiere temporaneo o mobile, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi e dei lavori di sottosuolo previsti nel presente appalto.

Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione (ove nominato, oppure il RUP) indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.



Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "il Codice"), per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore aggiudicatario è obbligato a costituire, a propria scelta, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo Codice.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento (10%) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%), l'importo della garanzia da costituire è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 117 del Codice.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da



corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di appalti di servizi o forniture, come il presente, lo svincolo finale è automatico alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e non si applica il termine dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193). Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea



dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore aggiudicatario ha la facoltà di ricorrere al subappalto, nel rispetto di tutte le condizioni e i limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente articolo. L'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore non può essere subappaltata in misura superiore al 50 per cento (50%) dell'importo complessivo del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante per ogni subcontratto di subappalto. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata, a pena di rigetto, dalla documentazione prevista dall'articolo 125, comma 4, del Codice, inclusa una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95 e 96 del Codice in capo al subappaltatore, nonché una dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali di qualificazione, ove richiesti per le prestazioni da subappaltare.

Il contratto di subappalto, che l'Appaltatore è tenuto a depositare presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve prevedere, a pena di



nullità, che i prezzi corrisposti dal subappaltatore non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei prezzi unitari desunti dal contratto stipulato con la Stazione Appaltante, ribassati fino al 20 per cento (20%).

L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

Non costituiscono attività affidate in subappalto ai sensi dell'articolo 125 del Codice, e pertanto non sono soggette ai relativi limiti e autorizzazioni (salvo l'obbligo di comunicazione, ove previsto), le seguenti attività (elenco non esaustivo, si rinvia all'articolo 125, comma 12, del Codice per i casi specifici):

- a) l'affidamento di incarichi specifici a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, per l'esecuzione di prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rispetto all'oggetto principale del contratto;
- b) la fornitura con posa in opera, se la posa in opera è accessoria rispetto al valore della fornitura;
- c) il nolo a caldo di macchinari;
- d) i trasporti di materiali o persone effettuati con mezzi propri o altrui, purché non costituiscano parte prevalente del valore delle prestazioni dedotte in contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro o, in alternativa, un contratto collettivo differente che garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 125, comma 6, del Codice, fatta salva l'applicazione di ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i sub-contraenti di cui al comma 6, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., indicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di indicare, nei documenti di gara o in fase di esecuzione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, per la loro specificità o importanza, non possono essere subappaltate senza preventiva autorizzazione o che non possono essere subappaltate in alcun modo.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro adeguato all'esecuzione del presente appalto e comunque di valore non inferiore a € 1.000.000,00=.

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna dell'appalto (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate”*;



4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-4).

Nel caso che aggiudicatario dell'appalto sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

La copia della polizza (eventualmente quella già esistente con la relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sicurezza, Protezione Civile e Servizi al Cittadino - Sezione Polizia Locale prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto. Tale consegna dovrà avvenire unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio e a tutti gli altri documenti richiesti negli articoli precedenti.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.



9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla S.A., successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione dell'appalto osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del Codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto



dello/a specifico/a servizio/fornitura affidato/a.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

9.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., trattandosi di un appalto in cui è prevedibile la presenza di più imprese operanti su cantieri, la Stazione Appaltante provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L'Appaltatore è obbligato a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per ogni singolo cantiere e a trasmetterlo anticipatamente al Coordinatore per la Sicurezza nominato dalla S.A. nonché al RUP per le verifiche e approvazioni di competenza, prima dell'effettivo avvio di ogni attività che configuri un cantiere temporaneo o mobile, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi e dei lavori di sottosuolo previsti nel presente appalto.

La stazione appaltante mette a disposizione il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al proprio personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, è riconosciuta all'Appaltatore aggiudicatario la facoltà di richiedere un'anticipazione sul prezzo del contratto.

L'importo dell'anticipazione è pari al 20 per cento (20%) del valore del contratto.

L'anticipazione è corrisposta all'Appaltatore dopo la stipulazione del contratto e previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, salvo che l'Appaltatore non rientri tra i soggetti esonerati dalla prestazione della garanzia ai sensi della normativa vigente.

Sempre **ai fini dell'anticipazione**, l'impresa esecutrice è obbligata a consegnare alla S.A. copia della **polizza assicurativa** nonché, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., a redigere e trasmettere il proprio **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** al Coordinatore per la Sicurezza nominato dalla S.A.



nonché al RUP per le verifiche e approvazioni di competenza, prima dell'effettivo avvio di ogni attività che configuri un cantiere temporaneo o mobile, e comunque prima dell'esecuzione degli scavi e dei lavori di sottosuolo previsti nel presente appalto (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato).

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali oggetto di appalto sarà effettuato, in caso di anticipazione, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali (DURC), secondo le seguenti modalità:

- **20%** (venti) dell'importo complessivo del contratto **a titolo di anticipazione**, a seguito dell'effettivo inizio della prestazione;
- **20%** (venti) dell'importo complessivo del contratto ad avvenuta **istallazione e funzionamento di 1/3 (un terzo)** del totale delle telecamere previste nel presente progetto;
- **20%** (venti) dell'importo complessivo del contratto ad avvenuta **istallazione e funzionamento di 2/3 (due terzi)** del totale delle telecamere previste nel presente progetto;
- **40%** (quaranta) dell'importo, a **saldo e stralcio** del contratto affidato, solo a seguito del completamento e della avvenuta attivazione di tutte le telecamere previste in progetto e al rilascio del **collaudo/verifica di conformità**.



Diversamente, l'aggiudicatario emetterà unica fattura solo alla completa esecuzione/realizzazione dell'appalto che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo/verifica di conformità ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. dell'appalto di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.



Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'appalto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'appalto, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 (*"Esecuzione in danno"*) e 23 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali (salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione appaltante oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici):

1. **per il mancato rispetto del termine di ultimazione (entro 180 giorni)** da parte dell'appaltatore, le penali di cui all'art. 126 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 36/2023, saranno applicate e commisurate in riferimento ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; dette penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,4 (zero-virgola-quattro) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in capo all'Ente Comunale;
2. **€ 200,00=** per ogni giorno di ritardo in caso di mancata risoluzione delle problematiche, entro le tempistiche



definite dal RUP/Direttore dell'esecuzione, inerenti il corretto funzionamento della/e telecamera/e e/o relativi componenti.

L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione in ragione del 10% delle penali di cui sopra. La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla cauzione prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta). Il Committente potrà comunque, e in ogni caso, richiedere il risarcimento del maggior danno. Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Committente. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il Committente procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste (per esempio, nel caso di mancato adempimento di prestazioni e forniture offerte dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) sarà determinato dalla stazione appaltante anteriormente alla stipula del contratto/avvio della prestazione contrattuale.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ / REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante procederà alla verifica di conformità dell'oggetto del contratto al fine di certificare che le prestazioni, le forniture e i lavori ancillari siano stati realizzati ed eseguiti nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché delle specifiche tecniche e qualitative richieste. Tale verifica accerterà la regolare esecuzione dell'intero contratto.

La verifica di conformità/regolare esecuzione sarà espletata ad ultimazione delle prestazioni e delle forniture, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in particolare dall'Allegato II.14 al medesimo Codice, nonché dalle eventuali ulteriori disposizioni tecniche e normative applicabili.



L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, tutti i mezzi, le attrezzature, il personale e la documentazione necessari ad eseguire la verifica di conformità/regolare esecuzione. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il RUP o il Direttore dell'Esecuzione (DEC) disporranno che sia provveduto d'ufficio, deducendo la relativa spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è emesso dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione (DEC), in base alle rispettive competenze e responsabilità, non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale termine può essere prorogato, con adeguata motivazione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP o dal DEC per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma, l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni verificate e attestate nel certificato. Le contestazioni saranno discusse e valutate in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione o Referente tecnico nominato dal RUP.

All'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione e con l'emissione del relativo certificato, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite, fatto salvo quanto previsto in materia di rata di saldo e garanzie.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o da altro soggetto all'uopo incaricato, anche mediante modalità semplificate, in coerenza con la natura delle prestazioni e secondo quanto previsto dalle Linee guida e dai regolamenti interni dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi/forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al comma 1, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.



ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno verificabili positivamente, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, verificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.



Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;



- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- i) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- j) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi/forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi/delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture e verifica la regolarità dei servizi/delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del



presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione in forma pubblica amministrativa.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte, bolli e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.



FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici **(D.Lgs.36/2023)**.

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.



L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";



- il **diritto di rettifica** (articolo 16) *“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;*
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all’oblio) (articolo 17) *“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]”;*
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) *“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]”;*
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) *“L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]”;*
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) *“L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]”.*

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato** scrivendo all’indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l’esercizio dei diritti degli interessati**, all’indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).



ART. 30 – RUP - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - REFERENTI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Politiche Sociali, Comandante Dr. Lorenzo Giona (tel. 02.26931941 – mail. lr.giona@comune.segrate.mi.it).

Direttore dell'esecuzione ex art. 114 del D.Lgs. 36/2023 è l'Assistente di PL Genovese Riccardo (tel. 02.26931920 – mail. rc.genovese@comune.segrate.mi.it).



=====

II RUP / DIRIGENTE
della Direzione Sicurezza,
Protezione Civile e Servizi al Cittadino
Il Comandante
Dr. Lorenzo Giona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate.